

CONVENZIONE

TRA

LA "LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA" DI ROMA

E

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

La Libera Università Maria SS. Assunta di Roma, di seguito denominata LUMSA, (C.F. 02635620582 e P.I. 01091891000) con sede in Roma, via della Traspontina n. 21, nella persona del Rettore, Prof. Francesco Bonini

E

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, con sede in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, in persona del Presidente, Ing. Massimo Cerri

di seguito denominate "Parti",

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari e, in particolare, l'art. 8;

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243 che disciplina le Università non statali legalmente riconosciute;

VISTO il Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

VISTO lo Statuto della Libera Università Maria Ss. Assunta adottato con decreto rettorale n. 2582 del 12 maggio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.119 del 23 maggio 2022

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo della Libera Università Maria Ss. Assunta adottato con decreto rettorale n. 1055 del 18 settembre 2012;

VISTO il Regolamento generale di Ateneo adottato con decreto rettorale 28 ottobre 2016 n. 1717 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento per le iscrizioni e la determinazione delle tasse e contributi, emanato con decreto rettorale 10 marzo 2023, n. 2742, ed in particolare l'art. 8, comma 6;

COPIA ENTE: CRING-PR - OUT - PROT.N. 0003402 DEL 30/05/2023

CONSIDERATO che l'**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma** ha, tra le proprie finalità, anche quella di predeterminare per i propri iscritti¹ le condizioni di migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali;

PREMESSO

- che è interesse dell'**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma** consentire ai propri dipendenti una preparazione di livello universitario e il costante aggiornamento professionale;
- che l'Università "LUMSA", in conformità ai principi e gli obiettivi del proprio Statuto, è disponibile ad addivenire a un accordo di collaborazione economica per promuovere la formazione universitaria;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(PREMESSE)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

Con la presente convenzione le Parti disciplinano la possibilità per i dipendenti e gli iscritti **all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma** che intendano iscriversi per la prima volta ai corsi di studio o ai corsi post lauream attivati dalla LUMSA di ottenere delle agevolazioni economiche in ordine ai costi di iscrizione.

I benefici previsti dalla presente convenzione si applicano anche ai figli e al coniuge dei dipendenti e iscritti **dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma**.

Le parti, in ragione della presente convenzione, possono, inoltre, elaborare forme di collaborazione allo scopo di consentire il perfezionamento della formazione dei dipendenti **dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma**.

Art. 3

(REQUISITI PER L'ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI)

Le agevolazioni economiche previste nella presente convenzione sono concesse previo assolvimento degli adempimenti previsti dai bandi annuali di iscrizione per l'accesso ai corsi di studio e dei Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.

Gli interessati devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di accesso ai corsi universitari secondo la normativa vigente.

Art. 4

(MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE)

La LUMSA accorda ai beneficiari della presente convenzione che intendono iscriversi a un corso di studio uno **SCONTO DEL 20%** sull'importo della 2° - 3° - 4° rata delle tasse annuali, determinato sulla base dell'ISEE Università (chi non intende dichiarare il proprio ISEE Università verserà tasse e contributi corrispondenti alla fascia massima) così come indicate dalle "**Tabelle tasse e contributi**", approvate dal Consiglio di Amministrazione.

La LUMSA accorda ai beneficiari della presente convenzione che intendono iscriversi a un master o altro corso post lauream, un voucher di euro 300,00 a valere sulla seconda quota di iscrizione.

¹La stipula di convenzioni economiche avviene con Enti di medie dimensioni (minimo 200 dipendenti).

Art. 5

(STATUS DI STUDENTE UNIVERSITARIO)

Coloro che sono ammessi, in base alla presente convenzione, ai corsi di studio della LUMSA sono studenti universitari a tutti gli effetti e sono sottoposti alla normativa che ne regola gli studi. Possono ottenere dal Presidente del corso di studio, concordandone le modalità, parziale esonero dalla frequenza delle lezioni, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni imposte dalla LUMSA agli studenti lavoratori.

ART. 6

(COLLABORAZIONE)

Nell'ottica di una proficua collaborazione e desideroso di contribuire all'orientamento professionale degli studenti universitari, l'**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma** si impegna a siglare contestualmente una convenzione per lo svolgimento dei tirocini curriculari in favore degli iscritti ai corsi di laurea della LUMSA.

L'effettiva attivazione dei tirocini sarà subordinata alle esigenze dell'ente ospitante.

Art. 7

(DURATA E RECESSO)

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, ha la durata di tre anni accademici a decorrere dalla data di sottoscrizione anno accademico. 2023/2024 L'eventuale recesso di una delle Parti non inficia le agevolazioni in favore degli studenti già iscritti ai corsi

Art. 8

(FORO COMPETENTE)

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Roma fatto salvo ogni tentativo di composizione bonaria.

Art. 9

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati presso la LUMSA per le finalità di gestione del progetto formativo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al progetto formativo.

Ciascuna parte dichiara di uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e più in generale, ad ogni altra disposizione normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore o che in futuro venga a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante competente e delle linee guida adottate dall'European Data Protection Board.

Art. 10

(IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE)

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso (art. 24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/72, articolo 5, punto 1, del D.P.R. 26/4/86 n. 131 e articolo 4 della Tariffa - Parte II - annessa al medesimo Decreto). Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Roma, 25 maggio 2023

Per la LUMSA

Il Rettore

(Prof. Francesco Bonini)




3

Per l'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma

Il Presidente

(Ing. Massimo Cerri)



COPIE IN CARTE - OUT - PROT. N. 0003402 DEL 30/05/2023